

Bruxelles, 19 settembre 2017
(OR. en)

12306/17

**Fascicolo interistituzionale:
2017/0234 (NLE)**

**JAI 800
ASIM 102**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. Comm.:	12163/17 JAI 782 ASIM 100 + ADD 1
Oggetto:	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato esecutivo del programma dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati – Adozione

1. Il 18 settembre la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato esecutivo del programma dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati¹.
2. A seguito di una procedura di approvazione tacita, il testo della proposta in oggetto, quale figura nell'allegato della presente proposta, è stato appoggiato da un'ampia maggioranza di delegazioni.
3. Il Comitato dei rappresentanti permanenti e il Consiglio sono invitati a confermare l'accordo raggiunto e ad approvare la posizione dell'UE da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato esecutivo del programma dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, nella sessione dell'ottobre 2017.

¹ Doc. 12163/17 JAI 782 ASIM 100 + ADD 1

4. La Commissione è invitata a presentare una relazione non appena possibile al Comitato dei rappresentanti permanenti sull'esito dei negoziati tenuti nel quadro della summenzionata sessione del Comitato esecutivo del programma dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.
-

2017/0234 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato esecutivo del programma dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 78, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 30 aprile 1958 il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione relativa all'istituzione del Comitato esecutivo del programma dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.
- (2) Conformemente a tale risoluzione, il Comitato esecutivo del programma dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati funge da organo consultivo per quanto riguarda le norme e le politiche in materia di protezione internazionale dei rifugiati.
- (3) Nel corso della sua sessantottesima sessione del 2-6 ottobre 2017, il Comitato esecutivo del programma dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati deve adottare conclusioni sui documenti di viaggio leggibili a macchina per i rifugiati e gli apolidi.

- (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Comitato esecutivo del programma dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati poiché il progetto di conclusioni può avere effetti giuridici ed è, in ogni caso, tale da incidere in modo determinante sul contenuto della legislazione dell'UE, ossia sul regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio del 13 dicembre 2004², sulla direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011³, e sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2016 destinata a sostituire la direttiva 2011/95/UE⁴.
- (5) È opportuno che l'Unione sostenga l'adozione del progetto di conclusioni sui documenti di viaggio leggibili a macchina per i rifugiati e gli apolidi.
- (6) È opportuno che i documenti di viaggio rilasciati dagli Stati ai rifugiati e agli apolidi che soggiornano regolarmente sul loro territorio rispettino le caratteristiche di sicurezza prescritte dalle norme internazionali, ossia la norma 3.12 e il documento 9303 dell'ICAO sui documenti di viaggio leggibili a macchina. Questo rende tali documenti più sicuri contribuendo a proteggerli contro la falsificazione e l'utilizzo fraudolento.
- (7) La posizione dell'Unione deve essere espressa dagli Stati membri dell'Unione che sono membri del Comitato esecutivo del programma dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite, agendo congiuntamente.

² Regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri, GU L 385 del 29.12.2004, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 maggio 2009, GU L 142 del 6.6.2009, pag. 1.

³ Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2013, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione), GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9.

⁴ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, COM(2016) 466 final.

- (8) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano all'adozione della presente decisione, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione.
- (9) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nella sessantottesima sessione del Comitato esecutivo del programma dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite, in merito all'adozione della conclusione sui documenti di viaggio leggibili a macchina per i rifugiati e gli apolidi, figura nell'allegato.

Articolo 2

Gli Stati membri dell'Unione che sono membri del Comitato esecutivo del programma dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite esprimono la posizione di cui all'articolo 1 agendo congiuntamente.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO

della

proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato esecutivo del programma dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati

Si sostiene l'adozione delle seguenti conclusioni del Comitato esecutivo sui documenti di viaggio leggibili a macchina per i rifugiati e gli apolidi.

"Conclusioni del Comitato esecutivo

sui documenti di viaggio leggibili a macchina per i rifugiati e gli apolidi

PP1. *Rammentando* la Convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati (in appresso: "Convenzione del 1951") e la Convenzione del 1954 relativa allo status degli apolidi ("Convenzione del 1954"), in particolare l'articolo 28 e gli allegati a tali Convenzioni;

PP1*bis*. *sottolineando* che la protezione dei rifugiati è in primo luogo responsabilità di tutti gli Stati e *sottolineando vivamente* in questo contesto l'importanza di un'attiva solidarietà internazionale e della ripartizione di oneri e responsabilità;

PP2. *rammentando* inoltre le conclusioni precedenti del Comitato esecutivo sui documenti di viaggio, in particolare le conclusioni n. 13 (1978), le conclusioni n. 18 (1980), punto (i), le conclusioni n. 49 (1987) e le conclusioni n. 112 (2016) sulla cooperazione internazionale in una prospettiva di protezione e di soluzioni;

PP3. *riconoscendo* l'importanza di procedere in modo tempestivo ed efficace alla registrazione e alla documentazione dei rifugiati, in linea con i quadri giuridici e tenendo conto delle specificità di ogni situazione;

PP4. *apprezzando* i contributi dei paesi ospitanti nell'accogliere e fornire protezione internazionale a un vasto numero di rifugiati, anche in situazioni prolungate e con risorse limitate;

PP5. *riconoscendo* l'importanza dei documenti di viaggio per i rifugiati e gli apolidi al fine di agevolarne il viaggio e l'importanza di concedere visti ai titolari di tali documenti di viaggio, laddove sia necessario all'attuazione di soluzioni durature per i rifugiati, e possibilità complementari di protezione e soluzione e ulteriori viaggi per rifugiati e apolidi, in modo da ridurre il rischio di circolazione irregolare che può esporre rifugiati e apolidi a sfruttamento, abusi, violenza e tratta di esseri umani;

PP6. *rilevando* che le norme e specifiche internazionali per i documenti di viaggio hanno subito un'evoluzione significativa nel periodo intercorso dalla redazione delle convenzioni del 1951 e del 1954 e che l'effettivo esercizio del diritto di cui all'articolo 28 di tali convenzioni può essere realizzato meglio se i rifugiati e gli apolidi hanno accesso ai documenti di viaggio, in linea con le norme internazionali adottate dall'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO) nell'allegato 9 ("Facilitazioni") della Convenzione del 1944 sull'aviazione civile internazionale ("Convenzione di Chicago");

PP7. *rilevando* l'emendamento n. 25 dell'allegato 9 della Convenzione di Chicago del 1944 adottata dal consiglio dell'ICAO nel giugno 2015, secondo cui i documenti di viaggio per i rifugiati e gli apolidi ("documenti di viaggio in conformità alla Convenzione") sono leggibili a macchina conformemente alle specifiche del documento 9303⁵;

PP8. *esprimendo apprezzamento* per la nuova "Guida per il rilascio di documenti di viaggio in conformità alla Convenzione e leggibili a macchina per i rifugiati e gli apolidi" rilasciata congiuntamente dall'UNHCR e dall'ICAO nel febbraio 2017, che include orientamenti sull'attuazione della norma ICAO 3.12;

⁵ Nota: Con due eccezioni (la Santa Sede e Tuvalu), tutti gli Stati parte della Convenzione del 1951 e/o del protocollo, e della Convenzione del 1954 sono anche Stati parte della Convenzione di Chicago.

PP8bis. *rilevando* la prassi di alcuni Stati nel rilascio di documenti di viaggio in conformità alla Convenzione in formato elettronico e leggibili a macchina con capacità di identificazione biometrica;

PP9. *rilevando altresì* i benefici associati all'aumento delle caratteristiche di sicurezza fornite dai documenti di viaggio leggibili a macchina e l'importanza della sicurezza nei documenti di viaggio per promuovere un'efficace identificazione del viaggiatore, ridurre il rischio di frode, alterazione e contraffazione nei documenti, e agevolare il riconoscimento reciproco e a livello mondiale dei documenti di viaggio;

PP10. Sottolineando l'importanza di misure di salvaguardia per proteggere i dati personali, come quelli indicati nella politica dell'UNHCR sulla protezione dei dati personali delle persone a rischio;

PO1. *sottolinea* la necessità che tutti gli Stati e gli altri portatori d'interessi rilevanti moltiplichino gli sforzi per creare, ampliare o facilitare l'accesso a soluzioni appropriate e durature e a possibilità complementari per i rifugiati e gli apolidi, in particolare al fine di sostenere le comunità e i paesi che ospitano grandi popolazioni di rifugiati;

PO1bis. *sottolinea* la necessità che i paesi di origine contribuiscano a creare condizioni propizie al rimpatrio volontario, anche affrontando le cause profonde e fornendo i documenti di viaggio necessari;

PO2. *accoglie* con favore gli sforzi degli Stati che sono già passati ai documenti di viaggio in conformità alla Convenzione leggibili a macchina secondo le disposizioni della norma 3.12 e del documento 9303 dell'ICAO, e *invita* gli Stati parte delle Convenzioni del 1951 e del 1954 a valutare l'adozione di tutte le necessarie misure legislative, amministrative e tecniche, tenendo conto dei rispettivi quadri giuridici e capacità nazionali, per introdurre i documenti di viaggio in conformità alla Convenzione leggibili a macchina per i rifugiati e gli apolidi che soggiornano legalmente sul loro territorio;

PO2bis. *apprezza* le buone prassi degli Stati membri parte della Convenzione del 1951 e/o del protocollo del 1967, e/o della Convenzione del 1954 in relazione al rilascio di documenti di viaggio leggibili a macchina ai rifugiati e agli apolidi che consentono loro di accedere a tali documenti di viaggio, quali la semplificazione e l'agevolazione delle procedure e altri requisiti amministrativi, nonché dei sistemi di produzione dei documenti di viaggio leggibili a macchina, e *invita* gli Stati parte a scambiare le buone prassi con gli Stati interessati;

PO3. *apprezza* le buone prassi a titolo volontario degli Stati che non sono parte della Convenzione del 1951 né del protocollo del 1967 né della Convenzione del 1954, nel rilascio dei documenti di viaggio leggibili a macchina ai rifugiati e agli apolidi, e li *invita* a condividere tali prassi in modo da indurre altri Stati terzi a tali convenzioni a consentire ai rifugiati e agli apolidi l'accesso a documenti di viaggio appropriati conformemente ai rispettivi quadri giuridici e capacità nazionali, anche nel perseguimento di soluzioni durature e di possibilità complementari;

PO7. *s'impegna a* rafforzare ulteriormente la solidarietà internazionale e a ripartire equamente le responsabilità e gli oneri in modo da allentare la pressione sugli Stati ospitanti, anche agevolando la transizione e proseguendo nel rilascio dei documenti di viaggio leggibili a macchina ai rifugiati e agli apolidi, mediante la mobilitazione di risorse finanziarie e l'erogazione di capacità e di assistenza tecnica, laddove opportuno, in collaborazione con l'ICAO e l'UNHCR."
